



**NUTRICIA ITALIA S.P.A.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO EX  
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

*adottato da:*

**NUTRICIA Italia S.p.A.**

Via Carlo Farini n. 41 – 20159 Milano  
con delibera del Consiglio di Amministrazione  
in data 4 maggio 2018

## INDICE

<b>PARTE SPECIALE .....</b>	<b>5</b>
<b>Premessa .....</b>	<b>6</b>
<b>PARTE SPECIALE A.....</b>	<b>7</b>
<b>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA .....</b>	<b>7</b>
<b>Funzione della Parte Speciale A.....</b>	<b>8</b>
<b>Fattispecie di reato rilevanti.....</b>	<b>9</b>
<b>Principali aree di rischio .....</b>	<b>14</b>
<b>Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato</b>	<b>15</b>
<b>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>53</b>
<b>Sanzioni .....</b>	<b>53</b>
<b>PARTE SPECIALE B .....</b>	<b>54</b>
<b>DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....</b>	<b>54</b>
<b>Funzione della Parte Speciale B .....</b>	<b>55</b>
<b>Fattispecie di reato rilevanti.....</b>	<b>56</b>
<b>Principali aree a rischio .....</b>	<b>65</b>
<b>Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato</b>	<b>66</b>
<b>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>71</b>
<b>Sanzioni .....</b>	<b>71</b>
<b>PARTE SPECIALE C .....</b>	<b>72</b>
<b>REATI SOCIETARI .....</b>	<b>72</b>
<b>Funzione della Parte Speciale C .....</b>	<b>73</b>
<b>Fattispecie di reato rilevanti.....</b>	<b>74</b>
<b>Principali aree a rischio .....</b>	<b>79</b>
<b>Principi di comportamento e principali modalità esemplificative di commissione del reato .....</b>	<b>80</b>
<b>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>88</b>

Sanzioni .....	88
<b>PARTE SPECIALE D.....</b>	<b>89</b>
<b>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....</b>	<b>89</b>
Funzione della Parte Speciale D.....	90
Fattispecie di reato rilevanti.....	91
Principali aree a rischio .....	94
Principi di comportamento e principali modalità esemplificative di commissione del reato .....	95
Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza .....	99
Sanzioni .....	99
<b>PARTE SPECIALE E .....</b>	<b>100</b>
<b>DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....</b>	<b>100</b>
Funzione della Parte Speciale E .....	101
Fattispecie di reato rilevanti.....	102
Principali aree a rischio .....	104
Principi di comportamento e principali modalità esemplificative di commissione del reato .....	105
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza .....	109
Sanzioni .....	109
<b>PARTE SPECIALE F .....</b>	<b>110</b>
<b>DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....</b>	<b>110</b>
Funzione della Parte Speciale F.....	111
Fattispecie di reato rilevanti.....	112
Principali aree a rischio .....	113
Principi di comportamento e principali modalità esemplificative di commissione del reato .....	114
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza .....	119

<b>Sanzioni .....</b>	<b>119</b>
<b>PARTE SPECIALE G.....</b>	<b>120</b>
<b>REATI AMBIENTALI.....</b>	<b>120</b>
<b>Funzione della Parte Speciale G.....</b>	<b>121</b>
<b>Fattispecie di reato rilevanti.....</b>	<b>122</b>
<b>Principali aree a rischio .....</b>	<b>129</b>
<b>Principi di comportamento e principali modalità esemplificative di commissione del reato .....</b>	<b>130</b>
<b>Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....</b>	<b>133</b>
<b>Sanzioni .....</b>	<b>133</b>
<b>PARTE SPECIALE H.....</b>	<b>134</b>
<b>DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE E REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE .....</b>	<b>134</b>
<b>Funzione della Parte Speciale H.....</b>	<b>135</b>
<b>Fattispecie di reato rilevanti.....</b>	<b>136</b>
<b>Principali aree a rischio .....</b>	<b>140</b>
<b>Principi di comportamento e principali modalità esemplificative di commissione del reato .....</b>	<b>141</b>
<b>Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....</b>	<b>144</b>
<b>Sanzioni .....</b>	<b>144</b>

## **PARTE SPECIALE**

## PREMESSA

In conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso lo svolgimento dell'attività di mappatura dei rischi e la valutazione delle attività (c.d. *risk assessment*), ha identificato le attività sensibili nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi alcuni dei reati tra quelli ricompresi nel Decreto, suddividendole per tipologia di reato nelle Sezioni successive.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, NUTRICIA ha quindi identificato dei principi di controllo specifici per ciascuna delle attività a rischio identificate.

La presente parte del Modello è composta da otto Sezioni, ciascuna delle quali dedicata alle seguenti famiglie di reato:

- **Parte Speciale A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo Patrimonio, reato di corruzione fra privati e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- **Parte Speciale B:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale C:** Reati societari;
- **Parte Speciale D:** Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti di criminalità organizzata;
- **Parte Speciale E:** Delitti contro l'industria ed il commercio;
- **Parte Speciale F:** Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte Speciale G:** Reati ambientali;
- **Parte Speciale H:** Delitti contro la personalità individuale e Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Le seguenti Parti Speciali hanno, dunque, la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento ai quali tutti i Destinatari del Modello dovranno conformarsi al fine di prevenire, nell'ambito delle "attività sensibili" individuate dalla Società, la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione aziendale.

**PARTE SPECIALE A**

**REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO,  
REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI E REATO DI INDUZIONE A NON  
RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI  
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

## **FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, 25-*ter* (limitatamente al reato di corruzione tra privati) e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.



## **FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI**

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del Decreto.

### ***A.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio***

#### **Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

#### **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)**

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

#### **Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico. E' prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

**Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente od un agente della società, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della società).

**Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

**Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

**Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 2, e 321 c.p.)**

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

**Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)**

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

**Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Vi incorre chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli artt. 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

## ***A.2 Reato di corruzione tra privati***

### **Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)**

Previsto dall'art. 2635 c.c. e costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (anche per interposta persona), i quali, sollecitino o ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettino la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

### **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

Previsto dall'art. 2635-bis c.c. e costituito dalla condotta di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

## ***A.3 Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria***

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Il reato si configura allorché taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere<sup>1</sup>, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

---

<sup>1</sup> Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

## PRINCIPALI AREE DI RISCHIO

Le principali aree di rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo Patrimonio, al reato di corruzione fra privati ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;*
- *Gestione delle liberalità;*
- *Gestione dei rapporti con HCP (consulenze, advisory board, campioni);*
- *Gestione congressi e sponsorizzazioni;*
- *Gestione degli studi clinici;*
- *Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria;*
- *Gestione agenti e distributori;*
- *Gestione del personale e sistema di incentivazione;*
- *Gestione dei rimborsi spese;*
- *Gestione del credito;*
- *Gestione dei flussi finanziari;*
- *Informazione e comunicazione di prodotto;*
- *Gestione dei rapporti intercompany;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

## PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Come meglio specificato al paragrafo 3.9 della Parte Generale del presente Modello, le attività di seguito riportate sono svolte, in tutto o in parte, con il supporto delle competenti Funzioni di Gruppo.

In generale, **è fatto obbligo** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico adottato dalla Società.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione delle attività commerciali.*

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere trattamenti di favore nell'ambito della procedura di gara nella negoziazione privata ovvero induca in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA) al fine di ottenere

un ingiusto profitto, tramite l'aggiudicazione della gara, con danno della Pubblica Amministrazione.

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione fra privati**, nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro od altra utilità al responsabile dell'ufficio acquisti di una clinica o ente privato al fine di ottenere la stipula di un contratto di fornitura di prodotti a prezzi superiori a quelli dei concorrenti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo** di:

- garantire che i rapporti con le controparti pubbliche/private avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- mantenere elevati *standard* di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici e privati, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurare il rispetto degli *standard* aziendali relativi alla gestione delle attività commerciali nonché il rispetto delle strategie commerciali definite dalla Società;
- garantire il rispetto delle regole e *policy* aziendali e di Gruppo in materia di gestione delle gare ed attività commerciali;
- assicurarsi che le attività commerciali e i rapporti con la clientela siano gestiti da soggetti specificamente individuati e muniti di idonei poteri;
- garantire che le offerte commerciali siano sottoposte al controllo di tutte le funzioni preposte ed approvate da soggetti dotati di idonei poteri e secondo l'*iter* approvativo previsto dalle procedure aziendali;
- in caso di gare pubbliche considerate ad alto rischio, garantire che le stesse siano approvate da un Comitato responsabile delle "Gare Pubbliche ad alto rischio";
- garantire un adeguato livello di segregazione nella predisposizione della documentazione di natura tecnica, economica e amministrativa nell'ambito dei procedimenti di gara;



- garantire che tutta la documentazione prodotta sia sottoposta ad approvazione da parte del legale rappresentante ovvero di soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire la completezza, chiarezza, veridicità e correttezza della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione o alla clientela privata;
- assicurare, nell’ambito di un procedimento di gara, che ogni contatto e rapporto con la Pubblica Amministrazione avvenga tramite i canali ufficiali previsti dal bando;
- garantire la tracciabilità dei processi decisionali relativi alla partecipazione ad una gara;
- nel caso in cui le attività commerciali siano gestite – in tutto o in parte – con il supporto di soggetti terzi garantire che gli stessi siano stati adeguatamente qualificati nonché sottoposti a specifici *audit*, in linea con quanto richiesto dalle regole e procedure a livello locale e di Gruppo;
- assicurarsi che i rapporti con le suddette terze parti siano definite nell’ambito di contratti formalizzati riportanti clausole che specifichino:
  - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
  - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
  - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- garantire che i contratti siano sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri/procure;
- verificare la regolarità della fatturazione nei confronti della clientela;
- assicurare la corretta effettuazione dei controlli DANGO come definiti dalle procedure di Gruppo;

- garantire che tutta la documentazione relativa al processo di gestione delle attività commerciali sia archiviata a cura delle funzioni aziendali coinvolte nel processo, anche per il tramite di specifici *tool* informatici;
- garantire la predisposizione ed il costante mantenimento di uno specifico *report* attestante tutte le transazioni avvenute in ambito di Gare Pubbliche, sia dirette che indirette;
- comunicare, senza ritardo, al *management* aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica e privata, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di controparti pubbliche o private, o a persone a queste vicine, anche per il tramite di soggetti terzi quali consulenti, agenti, distributori, *partner* commerciali o più in generale, terze parti, al fine di favorire l'incremento dell'impiego di prodotti Nutricia;
- promettere o concedere denaro o altra utilità in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle *blacklist* internazionali, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino, per conto della Società, presso la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;

- produrre documentazione e dati non veritieri al fine di ottenere l’aggiudicazione di una gara ovvero l’accettazione di un’offerta da parte di una controparte pubblica o privata;
- esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non corrispondenti al vero;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
- influenzare i prezzi stabiliti dai distributori o altri *partner* commerciali ovvero condizionare qualsiasi decisione di questi ultimi di partecipare a Gare Pubbliche;
- accordarsi con altri *competitors* al fine di partecipare ad una gara con un’offerta fittizia;
- stipulare contratti di fornitura con prezzi stabiliti secondo parametri non oggettivi o in violazione di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- influenzare in qualunque modo i decisori di gara, o persone a questi vicine, con la concessione o la promessa di denaro, beni o altre utilità.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.*

La **gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per il rilascio di certificazioni, autorizzazioni o permessi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nell’ipotesi in cui, ad esempio, in caso di notifica al Ministero della Salute di nuovi prodotti, un soggetto sottoposto o apicale induca in errore la Pubblica Amministrazione non semplicemente presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ma ponga in essere ulteriori malizie, al fine di conseguire indebitamente un vantaggio per la Società.

La **gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A.** (Guardia di Finanza, ASL, ARPA, ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio** nell’ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della

Società con segni o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo indebitamente a determinare il buon esito della verifica.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è **fatto obbligo** di:

- garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- mantenere elevati *standard* di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurare il rispetto delle regole e *policy* aziendali e di Gruppo in materia di interazione con la Pubblica Amministrazione e presidi anti-corruzione;
- garantire che le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente da soggetti muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati;
- individuare i soggetti cui è attribuito il potere di rappresentare la Società presso la Pubblica Amministrazione ovvero di inoltrare comunicazioni di qualsiasi natura alla P.A.;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia, che ne sia verificata la validità, completezza e veridicità e che sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- mantenere un'adeguata segregazione fra le funzioni che predispongono la documentazione e coloro che la controllano e sottoscrivono;
- comunicare tempestivamente alla Pubblica Amministrazione ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, ecc.;
- provvedere agli obblighi di trasmissione alle Autorità competenti dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle suddette Autorità;

- assicurare la piena collaborazione con i Pubblici Ufficiali in occasione di eventuali verifiche ispettive;
- garantire, ove possibile, in caso di visite ispettive che agli incontri partecipino almeno due risorse in forza alla Società;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di *tool* informatici dedicati;
- garantire la tracciabilità dell'evidenza di tutte le richieste ricevute nel corso delle verifiche ispettive, anche mediante la predisposizione di *report* e l'archiviazione di tutte le comunicazioni, sia in entrata che in uscita;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta – in tutto o in parte – con il supporto di soggetti terzi (consulenti, legali, etc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "*Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*" della presente Parte Speciale;
- assicurare che i compensi ai professionisti esterni vengano determinate in misura congrua rispetto alle prestazioni rese e conformi all'incarico conferito, secondo le condizioni e le prassi esistenti sul mercato o le tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- assicurare che tutta la documentazione relativa ai processi sia archiviata a cura delle funzioni coinvolte nel processo;
- garantire la conservazione della documentazione in un apposito archivio, anche in formato elettronico, con modalità tali da impedire la modifica successiva e consentire la corretta tracciabilità dell'intero processo, nonché di agevolare eventuali controlli successivi;
- assicurare la corretta effettuazione dei controlli DANGO come definiti dalle procedure di Gruppo.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a controparti pubbliche o a persone a queste vicine, anche per il tramite di terze parti;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o omettendo l'esibizione di documentazione;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione;
- ostacolare i funzionari pubblici nello svolgimento di attività ispettive.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione dei rapporti con HCP (consulenze, Advisory Board, campioni).*

La **gestione degli incarichi di consulenza con HCP** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con Operatori Sanitari pubblici o privati, anche per il tramite di agenzie esterne, al fine di ottenere, in cambio, un vantaggio illecito per la Società.

La **gestione dei rapporti con HCP** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società conceda campioni in quantità eccedenti quanto consentito dalla normativa o dalle normali prassi, al fine di generare un beneficio personale per gli operatori sanitari e commettere azione corruttiva.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è **fatto obbligo** di:

- assicurare il rispetto delle normative, delle regolamentazioni degli enti pubblici e delle *policy* aziendali in materia di interazione con la Pubblica Amministrazione;
- selezionare i consulenti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. In nessun caso, l’attivazione di un incarico di consulenza e la selezione dell’Operatore Sanitario deve essere motivata o influenzata dalla passata, presente o futura disponibilità del consulente a prescrivere, somministrare, raccomandare, acquistare, pagare, rimborsare, autorizzare, approvare o fornire qualsiasi prodotto ovvero una qualunque forma di vantaggio improprio per la Società;
- mantenere elevati *standard* di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici e privati, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- garantire che l’incarico sia conferito prima che l’attività sia svolta e la formalizzazione dell’incarico preveda l’indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- prima di procedere all’assegnazione di un incarico di consulenza ad un Operatore Sanitario, valutare l’assenza di potenziali conflitti di interesse (legati a normativa nazionale e regionale, regolamenti e codici di comportamento degli Enti di appartenenza, ruoli ed attività svolte dal consulente quali, ad esempio, l’appartenenza a commissioni aggiudicatrici nell’ambito di processi di gara, ecc.), nonché procedere, ove previsto dalla normativa in materia, a richiedere l’autorizzazione preventiva all’Ente di appartenenza dell’Operatore Sanitario;
- formalizzare tutti gli incarichi di consulenza ad Operatori Sanitari tramite specifici contratti/lettere d’incarico, sottoscritti a cura di soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire che i compensi riconosciuti agli Operatori Sanitari rientrino nei criteri di *fair market value* predefiniti dalla Società;
- prima di procedere al pagamento dei compensi all’HCP, effettuare una valutazione qualitativa dell’incarico consulenziale (tramite, ad esempio, la verifica e raccolta degli *output* della consulenza quali copia della documentazione prodotta dal consulente, report dell’Advisory Board, ecc.);

- provvedere al pagamento del compenso pattuito solo a fronte di una fattura ragionevolmente dettagliata che corrisponda alla descrizione contrattuale dei servizi resi;
- ove richiesto e nelle tempistiche dettate dalla normativa, procedere alla comunicazione, all'Ente di appartenenza dell'Operatore Sanitario, degli eventuali incarichi conferiti allo stesso nonché dell'avvenuto pagamento del compenso;
- in caso di utilizzo di agenzie/fornitori o terze parti nell'ambito di organizzazione di consulenze, *Advisory Board* ovvero qualunque altra tipologia di attività che preveda il riconoscimento di un corrispettivo ad Operatori Sanitari, assicurare che tali terze parti siano state adeguatamente qualificate secondo le procedure di acquisto in essere e che i rapporti con le stesse siano disciplinati tramite specifici contratti riportanti clausole che specifichino:
  - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
  - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
  - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- assicurare il pieno rispetto della normativa e delle regole e linee guida deontologiche ed aziendali disciplinanti il processo di gestione dei campioni;
- garantire la tracciabilità dei quantitativi di campioni destinati agli Operatori Sanitari;
- cedere a titolo di campione gratuito i soli prodotti identificati come tali attraverso specifica etichettatura "*campione gratuito / vietata la vendita*";
- assicurare la corretta effettuazione dei controlli DANGO come definiti dalle procedure di Gruppo.

Nell'ambito dei predetti comportamenti è fatto divieto di:



- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al consulente o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del consulente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- effettuare pagamenti a fronte di prestazioni non rese (in tutto o in parte);
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- offrire campioni, beni o altre utilità al fine di influenzare indebitamente l'operato di un HCP ed ottenere, in tal modo, un illecito vantaggio per la Società;
- offrire o promettere a soggetti pubblici o a loro familiari ovvero a persone a questi vicine, qualsiasi forma di regalo o prestazione finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione delle liberalità.*

La **gestione delle liberalità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società conceda un'erogazione liberale di valore significativo a controparti pubbliche o private, al fine di compiere azioni corruttive ed ottenere benefici illeciti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle liberalità è **fatto obbligo** di:

- operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti, procedure aziendali e principi enunciati nel Codice Etico adottato dalla Società;
- assicurare il rispetto dei principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- garantire che gli atti di liberalità siano mossi, esclusivamente, da puro spirito liberale, per finalità culturali, di integrazione sociale e sviluppo dell'ambiente, siano realizzati per pura benevolenza nei confronti dell'ente beneficiario e

siano dedicati alla realizzazione di finalità specifiche, in linea con i criteri definiti ed approvati dal Comitato di Direzione;

- verificare che ciascuna erogazione liberale rientri nell'ambito del budget approvato dal Comitato di Direzione;
- verificare che non sia concessa più di una liberalità all'anno per singolo beneficiario;
- fornire contributi liberali in presenza di una richiesta formale e scritta, non sollecitata, ed opportunamente approvata dal Legale Rappresentante dell'Ente o da soggetti dotati di idonei poteri, in cui siano chiaramente indicate le finalità ed il valore del contributo liberale;
- assicurare che la richiesta di liberalità sia valutata dal Compliance Officer ed approvata dal Comitato Compliance;
- assicurare che l'erogazione liberale in favore di organizzazioni a scopo di lucro non rappresenti un potenziale mezzo per corrompere un soggetto terzo e sia esclusa la natura commerciale o promozionale della stessa;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di approvazione delle liberalità;
- procedere ad un attento esame delle credenziali del destinatario, in linea con quanto previsto dalle procedure aziendali e di Gruppo, prima dell'approvazione della richiesta di contributo liberale;
- garantire la completa archiviazione, sia in formato cartaceo che elettronico, a cura delle funzioni coinvolte, della documentazione relativa ad ogni richiesta di liberalità;
- richiedere all'Ente beneficiario documentazione attestante l'effettivo utilizzo della liberalità per la progettualità per la quale era stato richiesto il contributo;
- comunicare, senza ritardo, al *management* aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali criticità che dovessero sorgere nell'ambito della gestione delle liberalità;
- assicurare la corretta effettuazione dei controlli DANGO come definiti dalle procedure di Gruppo.

Nell'ambito dei succitati comportamenti è **fatto divieto** di:

- erogare contributi liberali in favore di persone fisiche ovvero per scopi promozionali;
- concedere liberalità al fine di vincolare l’Ente beneficiario a prediligere prodotti Nutricia in fase di promozione e vendita degli stessi, ovvero al fine di influenzare il giudizio del personale medico o amministrativo dell’Ente beneficiario;
- promettere o concedere liberalità in favore di Enti Pubblici/privati, o ad altri soggetti da questi segnalati, al fine di assicurare alla Società vantaggi indebiti;
- concedere erogazioni liberali in favore di Enti richiedenti che, precedentemente, non abbiano rispettato le finalità per cui il contributo era stato richiesto ovvero non abbiano trasmesso prova di effettività del contributo ricevuto;
- concedere liberalità verso lo stesso Ente nei limiti previsti dalle procedure aziendali;
- promettere o concedere contributi a soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d’Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione congressi e sponsorizzazioni.*

La **gestione dei congressi e delle sponsorizzazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell’ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società gestisca in maniera impropria gli inviti ai congressi, anche per il tramite di agenzie esterne, al fine di generare un beneficio personale per gli Operatori Sanitari partecipanti e commettere, contestualmente, un’azione corruttiva.

La **gestione dei congressi e delle sponsorizzazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell’ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con agenzie/terze parti impiegate nell’ambito dell’organizzazione di eventi e congressi, allo scopo di costruire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione delle sponsorizzazioni e dei congressi è **fatto obbligo** di:

- garantire che la gestione delle sponsorizzazioni e dei congressi avvengano nell’assoluto rispetto di normative vigenti, regolamenti, regole deontologiche di settore e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurare il rispetto delle regole e delle procedure aziendali e di Gruppo per la gestione delle succitate attività;
- consentire la sola partecipazione a manifestazioni congressuali caratterizzate da un programma scientifico qualificante e dettagliato, aventi ad oggetto tematiche sanitarie di alto contenuto scientifico;
- garantire la verifica della scientificità dell’evento da parte della Funzione Medica e del rispetto delle linee guida di settore da parte della Funzione Compliance;
- garantire il rispetto delle limitazioni definite dalle normative, dai regolamenti degli enti e dalle regole deontologiche di settore in merito:
  - alla gestione dei rapporti con i provider;
  - al reclutamento degli Operatori Sanitari che partecipano alle manifestazioni in qualità di discenti;
  - al sostenimento delle spese relative a vitto, alloggio e *transfer*;
  - alle caratteristiche delle località e dei periodi in cui vengono svolte le manifestazioni congressuali;
- assicurare che la selezione delle agenzie e delle terze parti in generale coinvolte nell’organizzazione o sponsorizzazione di congressi ed eventi avvenga nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione “*Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*” della presente Parte Speciale;
- garantire che i rapporti con agenzie logistiche, *provider* nonché ulteriori terze parti coinvolte nell’organizzazione/sponsorizzazione di congressi ed eventi, siano formalizzati tramite contratti scritti tra le parti contenenti clausole che specifichino:

- che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
  - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
  - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- verificare la congruità dei costi relativi ai congressi;
  - garantire un'attività di *reporting* periodica degli eventi;
  - procedere ad un attento esame delle credenziali del destinatario della sponsorizzazione, in linea con quanto previsto dalle procedure aziendali;
  - garantire che i contratti e gli ordini siano autorizzati nel rispetto dei livelli approvativi previsti dalle procure in essere all'interno della Società;
  - fornire una sponsorizzazione in presenza di una richiesta formale da parte dell'Ente o dietro proposta di sponsorizzazione interna in merito a progetti di interesse per la Società;
  - verificare, nell'ambito dei contratti di sponsorizzazione, l'effettivo svolgimento delle attività contrattualizzate;
  - assicurare la completa e corretta archiviazione, a cura delle funzioni coinvolte nel processo, della documentazione relativa ai congressi ed eventi (a titolo esemplificativo, agenda e rationale dell'evento, preventivi, consuntivi, ecc.) ed alle sponsorizzazioni;
  - assicurare la corretta effettuazione dei controlli DANGO come definiti dalle procedure di Gruppo.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- sostenere spese diverse da quelle di registrazione, viaggio, *transfer* e soggiorno per gli ospiti invitati a congressi ed eventi e comunque, da quelle consentite dalle normative e dalle regole deontologiche di riferimento;

- procedere all’organizzazione o sponsorizzazione di un evento o di un congresso che non sia conforme alla normativa ed alle regole deontologiche di riferimento;
- estendere il sostenimento delle spese di ospitalità anche in favore di eventuali accompagnatori degli Operatori Sanitari partecipanti ad un congresso o evento scientifico;
- organizzare o sponsorizzare iniziative di tipo sociale, culturale, turistico, ludico o cene di gala nell’ambito di manifestazioni congressuali;
- procedere alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione a valori volutamente non congrui al fine di fornire un’indebita utilità ad una controparte pubblica o privata;
- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o intestati a soggetti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o per prestazioni non eseguite (in tutto o in parte).

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione degli studi clinici.*

L’attività di **gestione degli studi clinici** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati di corruzione** nell’ipotesi, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con CRO o strutture assimilabili allo scopo di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

L’attività di **gestione degli studi clinici** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati di corruzione** nell’ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società eroghi un finanziamento ad uno sperimentatore indipendente nell’ambito di uno studio spontaneo che non viene in tutto o in parte eseguito, al fine di ottenere un vantaggio illecito per la Società.

L’attività di **gestione degli studi clinici** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati di corruzione** nell’ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società eroghi denaro o altra utilità ad un Operatore

Sanitario nell'ambito di un *Investigator Meeting* al fine di ottenere, in cambio, un vantaggio illecito per la Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle succitate attività è **fatto obbligo** di:

- assicurare il rispetto delle regole e *policy* aziendali e di Gruppo in materia di interazione con la Pubblica Amministrazione;
- garantire un adeguato processo di valutazione, scientifica ed economica, della sperimentazione clinica;
- sostenere esclusivamente studi clinici i cui contenuti siano attinenti all'ambito di interesse della Società;
- mantenere elevati *standard* di integrità in tutte le interazioni con i soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- garantire il rispetto delle normative, regolamenti e dei Codici di Comportamento degli Enti di appartenenza degli Operatori Sanitari coinvolti nella realizzazione di studi clinici;
- provvedere agli obblighi di trasmissione alle Autorità competenti dei dati e documenti previsti dalla normativa di riferimento ovvero specificamente richiesti dalle suddette Autorità;
- assicurare che in caso di studi spontanei supportati, i contributi siano erogati nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "*Gestione delle liberalità*" della presente parte Speciale;
- garantire che i rapporti con CRO, Operatori Sanitari e centri sperimentatori, nell'ambito di gestione degli studi clinici avvengano nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- formalizzare i rapporti con i centri sperimentatori, CRO ed eventuali ulteriori terze parti coinvolte nella gestione di studi clinici tramite appositi contratti scritti contenenti clausole che specifichino:
  - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
  - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati,

avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;

- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- verificare i requisiti di professionalità ed eticità dei centri incaricati dello svolgimento dello studio, assicurando la tracciabilità del processo e delle motivazioni che hanno portato alla selezione di un determinato centro;
- garantire che il pagamento dei compensi ai centri sperimentatori ed alle CRO avvenga a seguito dello svolgimento delle attività previste contrattualmente;
- assicurare che la sottoscrizione dei contratti sia effettuata a cura di soggetti dotati di idonei poteri;
- comunicare, senza ritardo, al *management* aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- assicurare la corretta effettuazione dei controlli DANGO come definiti dalle procedure di Gruppo.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a controparti pubbliche o a persone a queste vicine, anche per il tramite di CRO o altre terze parti;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni, ecc.;
- ostacolare i funzionari pubblici nello svolgimento delle proprie attività;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o non intestati alle terze parti (CRO, Centri Sperimentatori, ecc.) coinvolte nella gestione degli studi clinici;



- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione del contenzioso e rapporti con l’Autorità Giudiziaria.*

La **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione in atti giudiziari** (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l’Autorità Amministrativa e Giudiziaria, al fine di favorire la Società in processi pur in assenza dei presupposti.

L’attività di **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione per il compimento di un atto del proprio ufficio** qualora, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società ceda denaro ad un Giudice al fine di compensarlo per il favorevole esito di un processo.

La **gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria** nell’ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare che la Società sia dichiarata responsabile.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso **è fatto obbligo** di:

- operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti, *standard* di condotta e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurare il rispetto delle regole e *policy* aziendali e di Gruppo in materia di interazione con la Pubblica Amministrazione;
- garantire che i rapporti con la PA siano intrattenuti esclusivamente da parte di soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;

- garantire un’adeguata segregazione tra le funzioni CBU e CBS nell’ambito della gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
- assicurare che tutta la documentazione e gli atti prodotti nell’ambito della gestione dei contenziosi e rapporti con l’Autorità Giudiziaria sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità delle informazioni e delle decisioni assunte, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate;
- garantire che il processo di selezione di eventuali consulenti esterni venga effettuato valutando la professionalità ed onorabilità della controparte ed avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione “*Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*” della presente Parte Speciale;
- assicurarsi che i rapporti con i consulenti legali siano definiti nell’ambito di contratti/lettere d’incarico formalizzati riportanti clausole che specifichino:
  - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
  - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
  - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- assicurare che, nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, i Destinatari prestino una fattiva collaborazione e rendano dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- assicurare la corretta effettuazione dei controlli DANGO come definiti dalle procedure di Gruppo.

Nell’ambito dei succitati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino

adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

- adottare comportamenti contrari alle leggi e agli *standard* di condotta aziendali in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e agli *standard* di condotta aziendali in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è **fatto obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione agenti e distributori.*

Il processo di **selezione e gestione di agenti e distributori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con intermediari commerciali al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione di agenti e distributori **è fatto obbligo** di:

- garantire che i rapporti con agenti e distributori avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurare che il processo di selezione e qualifica di agenti e distributori avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalle *policy* aziendali e di Gruppo;
- garantire che i contratti con agenti e distributori siano sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire un adeguato processo di *due diligence*, anche etica, di eventuali agenti e distributori;

- verificare l’attendibilità commerciale, professionale e i requisiti di onorabilità delle controparti;
- accertarsi che le condizioni commerciali concordate con le controparti rientrino nelle normali condizioni di mercato e comunque siano definite contrattualmente sulla base di criteri oggettivi di calcolo;
- garantire che i rapporti con agenti e distributori risultino da atto scritto riportante clausole che specifichino:
  - che l’agente o il distributore dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società e del Code of Conduct for Business Partner;
  - che l’agente o il distributore dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati di cui alla normativa sopra indicata;
  - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- garantire l’archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione e gestione di agenti e distributori;
- sottoporre gli agenti ed i distributori qualificati a verifiche e monitoraggi periodici secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;
- assicurare la corretta effettuazione dei controlli DANGO come definiti dalle procedure di Gruppo.

Nell’ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- intrattenere rapporti con distributori o agenti vicini a controparti pubbliche o private con il fine esclusivo di ricevere un indebito vantaggio o utilità per la Società;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore delle controparti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta,

che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano apposte in fattura;

- attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali *extra*-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelle di mercato oppure fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione del personale e sistema di incentivazione;*
- *Gestione dei rimborsi spese.*

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia scelto un candidato indicato o comunque "vicino" ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o una controparte privata, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità del funzionario pubblico ovvero di un rapporto con una controparte privata.

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società assuma un dipendente di un'azienda concorrente in cambio di informazioni utili alla stessa, a danno della controparte.

La **gestione del sistema di incentivazione** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società ponga obiettivi eccessivamente sfidanti tali da indurre il dipendente a commettere azioni corruttive al fine del loro raggiungimento.

La **gestione del sistema di incentivazione** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società eroghi ad una risorsa premi/incentivi in denaro volutamente non proporzionati al proprio ruolo/competenze, al fine di dotare il dipendente di provviste da utilizzare a fini corruttivi.

L'attività di **gestione dei rimborsi spese** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di

dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsi spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale, nella gestione del sistema di incentivazione nonché nella gestione dei rimborsi spese è **fatto obbligo** di:

- operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti, Codice Etico societario e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurare che i processi sopra identificati avvengano sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalle *policy* aziendali e di Gruppo;
- assicurare che le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica e nel rispetto del *budget* stabilito annualmente;
- assicurare che le richieste di assunzione fuori dai limiti previsti dal *budget* siano motivate e debitamente autorizzate in accordo con le procedure interne;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- garantire la segregazione del processo di selezione assicurando, altresì, la tracciabilità del processo di valutazione del candidato tramite archiviazione della documentazione rilevante;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro e con retribuzione coerente con il CCNL applicato;
- assicurare che sia preventivamente richiesto al candidato di dichiarare eventuali rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione

e, in caso positivo, sia valutata l'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

- garantire che sia effettuata la verifica dell'esistenza di possibili conflitti di interessi e dell'eventuale *status* di *ex* dipendente pubblico del candidato, al fine di garantire la conformità a quanto previsto dal D.Lgs.165/2001, art.53, comma 16-ter (introdotto dalla Legge 190/2012 in materia di "Anticorruzione");
- curare che siano assicurate, all'interno della Società, condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità ed un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- verificare che gli orari di lavoro siano applicati nel rispetto della normativa vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- per il personale proveniente da paesi Extra-UE, verificare la validità del permesso di soggiorno al momento dell'assunzione e garantire il monitoraggio dello stesso nel corso della durata del rapporto di lavoro;
- garantire che la contrattualistica sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire un adeguato processo formativo di *induction* al neo assunto che preveda, tra le altre, un'adeguata informativa in merito al Modello ed al Codice Etico adottati della Società;
- assicurare un adeguato processo formativo in favore della popolazione aziendale in materia di *compliance* normativa, rispetto degli *standard* etici definiti dalla Società nell'interazione con la Pubblica Amministrazione, D.lgs. 231/2001 e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Nutricia;
- garantire la tracciabilità delle attività formative tramite raccolta ed archiviazione delle firme dei partecipanti nonché della documentazione impiegata in sede di *training*;



- ove per la selezione dei candidati e l'erogazione delle attività formative si faccia ricorso a terze parti, garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino:
  - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
  - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
  - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- assicurare che i sistemi premianti riconosciuti ai dipendenti rispondano ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta, nonché con le responsabilità affidate e le politiche aziendali;
- erogare gli incentivi al personale solo in caso di perseguimento di risultati specifici, precedentemente determinati sulla base di parametri oggettivi, rendicontabili e verificabili;
- assicurare che il sistema di incentivazione sia coerente con quanto definito ed approvato dal Comitato di Direzione;
- garantire la segregazione del sistema di incentivazione, prevedendo il coinvolgimento della funzione Commercial Excellence, della funzione Human Resources, dei Responsabili di funzione nonché della funzione Finance, ai fini della valutazione della coerenza del piano di incentivazione con il *budget* aziendale;
- assicurare che siano formalmente stabiliti ed efficacemente svolti controlli periodici e documentati sul calcolo e sul pagamento delle remunerazioni variabili;
- garantire la tracciabilità del processo di incentivazione, attraverso la formalizzazione degli obiettivi e la relativa consuntivazione;
- predisporre la nota spese nel rispetto di quanto previsto dalle procedure aziendali e di Gruppo, utilizzando gli strumenti informatici dedicati;

- garantire che il rimborso delle spese avvenga solo a seguito di approvazione da parte del superiore gerarchico e verifica della Funzione Finance, solo in presenza di regolari giustificativi;
- assicurare il rispetto delle limitazioni interne definite dalle procedure adottate dalla Società in materia di note spese e spese di rappresentanza;
- garantire che eventuali deroghe alle limitazioni interne siano opportunamente motivate ed autorizzate;
- rispettare le limitazioni definite dalla normativa di riferimento, dai codici di categoria e dalle procedure interne in materia di spese di rappresentanza sostenute in favore di Operatori Sanitari o Pubblici Dipendenti in generale;
- assicurarsi che le spese di rappresentanza non abbiano carattere di ripetitività nei confronti dello stesso beneficiario e che sia garantita la piena tracciabilità dei soggetti partecipanti;
- verificare che le spese sostenute siano inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa, congrue ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti anomali rivolti ad ottenere un vantaggio illecito per la Società;
- assicurare la completa archiviazione della documentazione relativa alla gestione del personale e delle note spese e spese di rappresentanza a cura delle funzioni coinvolte nei succitati processi;
- assicurare la corretta effettuazione dei controlli DANGO come definiti dalle procedure di Gruppo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);
- promettere assunzioni a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici o controparti private (ad esempio *competitors*, fornitori, ecc.) quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia con il fine di produrre un vantaggio illecito per la Società;
- erogare premi, *bonus* o incentivi al personale se non in conformità al processo di gestione del sistema premiante stabilito dalla Società e, in ogni caso, senza che vi siano motivazioni oggettive e verificabili;
- effettuare rimborsi spese che:
  - non siano stati preventivamente autorizzati;
  - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
  - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota spese.
- effettuare spese di rappresentanza in favore di Operatori Sanitari, Pubblici Dipendenti o altri soggetti al fine di ottenere vantaggi illeciti per la Società.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione del credito;*
- *Gestione dei flussi finanziari;*
- *Gestione dei rapporti intercompany.*

La **gestione del credito** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società autorizzi un passaggio a perdita di crediti, pur in assenza dei requisiti, al fine di concedere un beneficio non dovuto alla controparte e creare una provvista da utilizzare ai fini corruttivi.

La **gestione poco trasparente delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad

esempio, si consenta alla Società l'accantonamento di fondi da utilizzare a fini corruttivi.

La **gestione dei rapporti *intercompany*** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio** ed al **reato di corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui la Società utilizzi le risorse finanziarie in operazioni con società del Gruppo al fine di creare provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività **è fatto obbligo** di:

- garantire che la gestione delle risorse finanziarie venga effettuata in base alle regole definite dalla Società o dalle *policy* e regole di Gruppo;
- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti preventivamente identificati, in conformità al sistema di deleghe/procure vigenti e nel rispetto dei poteri di firma previsti all'interno della Società;
- prevedere limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- effettuare le movimentazioni di flussi finanziari con strumenti che ne garantiscano la tracciabilità;
- garantire che le movimentazioni di flussi finanziari ritenute anomale (per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza, ecc.) siano sottoposte ad attività di rilevazione ed analisi da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- garantire la periodica riconciliazione dei conti correnti bancari;
- garantire che gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;

- assicurare che le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie siano sempre contrassegnate da una causale espressa, documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza gestionale e contabile;
- garantire un'adeguata segregazione fra coloro che possono caricare le distinte di pagamento, i soggetti approvatori e coloro che gestiscono i dati sensibili all'interno delle anagrafiche fornitori;
- assicurarsi che i rapporti *intercompany* siano regolati tramite specifici contratti disciplinati, tra gli altri, ruoli, responsabilità e compensi pattuiti;
- assicurarsi che i contratti stipulati con Società del Gruppo siano sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire il rispetto del divieto di ricevere pagamenti in contanti;
- assicurarsi che il passaggio a perdita di crediti venga effettuata solo sulla base di documentazione certa ed attendibile, attestante l'effettiva irrecuperabilità del credito, ed approvata da funzioni dotate di idonei poteri;
- garantire, in accordo con le linee guida interne, la tracciabilità dei processi di monitoraggio del credito scaduto e di recupero crediti;
- assicurare il rispetto degli *standard* definiti dalla Società in materia di affidabilità dei clienti e di definizione dei termini di pagamento; in caso di eccezioni, prevedere che le stesse siano approvate a cura delle funzioni CBU e CBS incaricate, dotate di idonei poteri;
- garantire la corretta e completa archiviazione della documentazione a cura delle funzioni coinvolte nel processo;
- assicurare la corretta effettuazione dei controlli DANGO come definiti dalle procedure di Gruppo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti per contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;

- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- eseguire operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Paesi segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nella lotta al riciclaggio ed al terrorismo;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte), anche per il tramite di rapporti con Società facenti parte del Gruppo;
- autorizzare il passaggio a perdita di crediti senza che ve ne siano i requisiti.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Informazione e comunicazione di prodotto.*

La **gestione delle attività di informazione presso gli operatori sanitari** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un Sales Rep o informatore scientifico (definito come tale per convenzione e non ai sensi del Codice del farmaco (D. Lgs. N. 219/2006) dipendente o operante per conto della Società, offra o prometta denaro od altra utilità ad un operatore sanitario, nell'ambito delle attività di informazione scientifica, al fine di ottenere, in cambio, un vantaggio illecito per la Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle succitate attività **è fatto obbligo** di:

- garantire che, nell'ambito dell'informazione sui prodotti, ciascun *Sales Rep* tenga un comportamento in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, dal Codice Deontologico AIIPA, dai Codici di Categoria e da quanto indicato nel Codice Etico adottato dalla Società;
- garantire che il *Sales Rep* utilizzi, negli incontri con gli operatori sanitari, solo materiale informativo e didattico limitato agli aspetti scientifici del prodotto, alle indicazioni ed alle modalità d'uso e predisposto sulla base di evidenze e dati scientifici documentati e documentabili;

- garantire che i rapporti con le controparti pubbliche/private avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- mantenere elevati *standard* di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici e privati, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurare il rispetto delle regole e *policy* aziendali e di Gruppo in materia di informazione e comunicazione di prodotto;
- assicurare un adeguato processo formativo in favore dei *Sales Rep* in materia di comunicazione ed utilizzo dei materiali informativi nonché di *compliance* normativa, rispetto degli *standard* etici definiti dalla Società nell'interazione con la Pubblica Amministrazione, D.lgs. 231/2001 e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società;
- garantire la tracciabilità ed una adeguata segregazione nel processo approvativo dei materiali informativi impiegati dalla Società nell'ambito delle attività di informazione sui prodotti;
- utilizzare, per l'informazione scientifica di prodotto, solo materiali approvati dalla Società e conformi alla normativa di riferimento;
- assicurare il rispetto della normativa, delle regole e dei principi etici aziendali anche nel caso in cui l'attività di informazione sui prodotti venga effettuata per il tramite di terze parti;
- assicurare che le terze parti incaricate di gestire le attività di comunicazione di prodotto (comunicazioni via *web*, *care line*, ecc.) siano costantemente formate ed aggiornate sulle caratteristiche dei prodotti commercializzati;
- in caso di distribuzione di campioni, che questo avvenga nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "*Gestione dei campioni*" della presente parte Speciale;
- garantire l'effettivo pagamento dei diritti in caso di utilizzo di materiali o documentazione (quale, ad esempio, pubblicazioni medico-scientifiche) tutelati dal diritto d'Autore;
- garantire che i rapporti con eventuali terze parti impiegate per le attività di informazione sui prodotti, per la predisposizione di materiali informativi

nonché per le attività di comunicazione di prodotto risultino da atti scritti riportanti clausole che specifichino:

- che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
  - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati;
  - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- assicurare la corretta e completa archiviazione della documentazione relativa ai presenti processi a cura delle funzioni coinvolte;
  - assicurare la corretta effettuazione dei controlli DANGO come definiti dalle procedure di Gruppo.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- nell'attività di informazione sui prodotti, concedere, offrire o promettere beni o altre utilità al fine di influenzare indebitamente l'operato di un Operatore Sanitario ed ottenere, in tal modo, un illecito vantaggio per la Società;
- offrire o promettere a soggetti pubblici o a loro familiari ovvero a persone a questi vicine, qualsiasi forma di regalo o prestazione finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- comunicare informazioni false o fuorvianti sulle proprietà e caratteristiche dei prodotti, tali da non consentirne il corretto utilizzo;
- distribuire materiale informativo e didattico che non rispetti le caratteristiche definite dal Codice Deontologico AIIPA e dai codici di categoria;
- distribuire campioni di prodotto al di fuori delle casistiche previste dalla normativa.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:



- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

La **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati contro la Pubblica Amministrazione** e del **reato di corruzione tra privati** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Con riferimento alle attività sopra previste di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi la Società deve prevedere nei contratti o nelle condizioni generali degli ordini clausole che specifichino:

- che l'impresa dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
- in caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, che l'impresa interessata dichiari di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
- che l'impresa interessata dichiari di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
- che l'impresa dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è **fatto obbligo** di:

- garantire che i rapporti con fornitori e consulenti avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;

- creare una specifica anagrafica fornitori onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative degli stessi;
- garantire che il fornitore dichiari di rispettare i principi di cui al Codice Etico adottato dalla Società ed al Code of Conduct for Business Partner;
- assicurare il rispetto delle regole e delle procedure in materia di selezione e qualifica dei fornitori;
- garantire un’adeguata segregazione fra le funzioni nell’ambito del processo di selezione di un fornitore/consulente;
- procedere alla selezione dei fornitori sulla base di regole che prevedano specifici controlli circa i requisiti di onorabilità, professionalità, regolarità contributiva e solidità finanziaria della terza parte;
- sottoporre i fornitori considerati *high risk* ad approfondito processo di *due diligence*;
- applicare, nei casi previsti, la procedura *Compliance Third Parties Vetting*, atta a verificare il rispetto da parte delle terze parti delle pratiche di *business* e dei principi etici supportati dal Gruppo Danone;
- garantire che le forniture/appalti siano autorizzati, verificati e sottoscritti dai Responsabili di funzione e da soggetti dotati di idonei poteri, nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore;
- verificare e valutare potenziali conflitti di interesse con il fornitore/consulente;
- in caso di incarichi a persone fisiche verificare l’assenza di incompatibilità legate, ad esempio, allo *status* di *ex* dipendente pubblico al fine di garantire la conformità a quanto previsto dal D.Lgs.165/2001, art.53, comma 16-ter (introdotto dalla Legge 190/2012 in materia di “Anticorruzione”);
- verificare l’esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali le stesse sono richieste;
- garantire la tracciabilità delle verifiche effettuate tramite archiviazione della relativa documentazione di supporto, anche per il tramite di specifici *tool* informatici;

- procedere, per i contratti di importo superiore alla soglia stabilita dalla procedura, alla selezione del fornitore attraverso il confronto di almeno tre offerte;
- garantire la tracciabilità dell'*iter* di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatario/ordinante e controparti effettivamente coinvolte;
- assicurarsi che i rapporti con i fornitori siano formalizzati tramite specifiche lettere di incarico/contratti scritti, sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri;
- individuare criteri di retribuzione dei consulenti congrui e trasparenti;
- monitorare la congruenza tra quanto ordinato e quanto ricevuto nonché la conformità delle prestazioni effettuate da consulenti e fornitori rispetto a quanto previsto a livello contrattuale;
- in caso di servizi in appalto che prevedono l'utilizzo di personale extracomunitario, verificare la validità dei relativi permessi di soggiorno;
- sottoporre i fornitori qualificati a monitoraggi periodici secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;
- assicurare che tutti i pagamenti a fornitori o appaltatori siano effettuati se adeguatamente supportati da contratto o ordine e solamente a seguito di una validazione preventiva da parte del responsabile della funzione interessata dall'acquisto/appalto e di un iter autorizzativo interno predefinito;
- garantire la tracciabilità e l'archiviazione, a cura del responsabile competente secondo le procedure interne, del processo di richiesta e di quello autorizzativo dell'acquisto o dell'appalto, nonché del processo di selezione del fornitore o appaltatore;
- comunicare, senza ritardo, al *management* aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza per quanto di sua competenza, eventuali criticità emerse nello svolgimento di incarichi di consulenza/fornitura e dei rapporti con gli Enti di certificazione;
- assicurare la corretta effettuazione dei controlli DANGO come definiti dalle procedure di Gruppo.

Nell'ambito dei predetti comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore/consulente o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore/consulente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- impegnare la Società con ordini/contratti verbali con consulenti;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle *blacklist* internazionali, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto.

## FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali violazioni delle regole di cui al Modello.

## SANZIONI

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

**PARTE SPECIALE B**

**DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN  
MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

## **FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

## FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

### ***B.1 I reati informatici e trattamento illecito di dati***

#### **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.)**

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

#### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)**

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

#### **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)**

La condotta incriminata consiste alternativamente nel **procurarsi**, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) **riprodurre**, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, **diffondere** ovvero



divulgare, **comunicare**, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel **fornire indicazioni** o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento.

Viene fatto, tra l'altro, riferimento ai c.d. *virus*, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici o se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

La norma sanziona la stessa condotta di cui al punto precedente nel caso in cui il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile e se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

## **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinq*uiss c.p.)**

La norma sanziona il soggetto, che nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

### ***B.2 I reati in materia di violazione del diritto d'autore***

Si tratta di reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

#### **Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-*bis*] e comma 3 della L. 633/1941)**

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "*peer-to-peer*"<sup>2</sup>, indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della L. 633/1941, secondo cui "*Sono protette ai sensi di questa*

---

<sup>2</sup> Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di *download*.

*legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"<sup>3</sup>;*

- dell'art. 2575 c.c., per il quale *"Formano oggetto del diritto di autore<sup>4</sup> le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione"*.

### **Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941)**

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

---

<sup>3</sup> L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che *"In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico"*.

<sup>4</sup> Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che *"L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione"* e dall'art. 12 della L. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

#### **Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter L. 633/1941)**

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la

trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni

sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa<sup>5</sup>;

- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

#### **Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies L. 633/1941)**

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

#### **Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941)**

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi

---

<sup>5</sup> Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.



## **PRINCIPALI AREE A RISCHIO**

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono riconducibili a:

- *Informazione e comunicazione di prodotto;*
- *Gestione dei sistemi informativi.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

## PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Come meglio specificato al paragrafo 3.9 della Parte Generale del presente Modello, le attività di seguito riportate sono svolte, in tutto o in parte, con il supporto delle competenti Funzioni di Gruppo.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la gestione della sicurezza informatica, l'acquisto e l'utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore nonché la gestione dell'informazione e comunicazione di prodotto avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico adottato dalla Società.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Informazione e comunicazione di prodotto;*
- *Gestione dei sistemi informativi.*

La **gestione delle attività di informazione e comunicazione di prodotto** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **delitti in materia di diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società al fine di svolgere l'attività di informazione sui prodotti utilizza materiale informativo, quali *reprint* o pubblicazioni protette, senza provvedere al pagamento dei relativi diritti.

La **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati informatici**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società utilizza strumenti informatici messi a disposizione della Società per commettere uno dei reati richiamati dall'art.24-*ter* del D.lgs. 231/2001.

La **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati in materia di violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere risparmi economici, installasse *software* senza averne acquisito le relative licenze.

Per quanto attiene alla "*Gestione delle attività di informazione e comunicazione di prodotto*" si rimanda ai principi di comportamento di cui alla "*Parte Speciale A - Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione fra privati e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*".

Per quanto attiene, invece, la "*Gestione dei sistemi informativi*" ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto delle disposizioni disciplinanti la sicurezza dei sistemi IT;
- garantire un adeguato livello di salvaguardia del patrimonio informatico e telematico aziendale e di terzi, siano essi privati o pubblici, conformemente alle modalità di controllo preventivo e successivo, messe in atto dalla Società;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e altrui;
- garantire che l'accesso alle informazioni che risiedono sui server aziendali, ivi inclusi i *client*, sia limitato da strumenti di autenticazione;
- garantire che gli accessi alle applicazioni da parte del personale siano garantiti attraverso strumenti di autorizzazione;
- assicurare che la rete di trasmissione dati aziendali sia protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (fisici e logici);
- definire i criteri e le modalità per la creazione delle *password* di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della *password*, regole di complessità, scadenza);
- accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo, tra l'altro, alla loro modifica periodica;

- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- garantire che siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- assicurare che i profili amministratori siano gestiti esclusivamente da soggetti dotati di specifici poteri;
- siano effettuate delle verifiche periodiche al fine di verificare l'effettivo utilizzo degli account e, in caso di inattività dell'utenza, procedere alla cancellazione dell'*account*;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti nonché delle modifiche apportate;
- nel caso in cui l'invio della documentazione per l'attuazione degli adempimenti obbligatori presso Enti Pubblici sia fatta, ove previsto, per via telematica, garantire che avvenga secondo quanto stabilito dalla disciplina di accesso ai *software* gestionali di trasmissione dei dati protetti, in conformità con le disposizioni di legge vigenti in materia;
- assicurare l'integrità e la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici che costituiscono lo strumento di svolgimento dell'attività lavorativa nonché dell'intero patrimonio informatico e telematico della Società;
- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- utilizzare esclusivamente *software* di cui si possiede regolare licenza;
- effettuare verifiche periodiche a campione al fine di accertare e rimuovere eventuali *software* non autorizzati;
- promuovere il corretto uso di tutte le opere dell'ingegno, compresi i programmi per elaboratore e le banche dati;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo necessari ad assicurare un corretto uso delle opere d'ingegno nell'ambito della gestione del sito internet aziendale e di tutte le attività finalizzate alla comunicazione di prodotto;

- garantire che i contenuti da inserire nei siti *web* siano impostati nel rispetto delle norme a tutela del diritto d'autore.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) e di rete assegnate dalla Società per scopi personali ovvero per finalità diverse da quelle lavorative, salvo quanto sopra indicato in merito all'uso occasionale;
- utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa;
- tenere qualsiasi condotta diretta a superare o ad aggirare le protezioni del sistema informativo aziendale o di terzi;
- copiare e/o archiviare su dispositivi di memorizzazione non appartenenti alla Società;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di Enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di Enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Nell'ambito dei citati comportamenti è, infatti, **fatto divieto** di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

## **FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

## **SANZIONI**

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

**PARTE SPECIALE C**  
**REATI SOCIETARI**



## **FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter<sup>6</sup> del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

---

<sup>6</sup> Per quanto attiene ai reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati si rimanda alla Parte Speciale A del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

## **FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI**

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-ter<sup>7</sup> del Decreto.

### ***C.1 Reati Societari***

#### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Le false comunicazioni sono costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del R.D. 267/1942. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

#### **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

---

<sup>7</sup> Per quanto attiene ai reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati si rimanda alla Parte Speciale A del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Riguarda la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione e anche ponendo in essere azioni in concorso alla realizzazione delle attività di cui sopra che configurano la fattispecie di reato in oggetto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali<sup>8</sup>.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

#### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

#### **Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)**

---

<sup>8</sup> Così come modificato dall'art. 37, comma 35, lett. a) D.lgs. 39/2010. La fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art 29 D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

### **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lgs. 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 385/1993, del citato testo unico di cui al D.lgs. 58/1998, della L. 576/1982, o del D.lgs. 124/1993 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

### **Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)**

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

### **Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'"ente".

### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o Enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

## **PRINCIPALI AREE A RISCHIO**

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati societari sono riconducibili a:

- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;*
- *Contabilità, bilancio e fiscalità;*
- *Attività societarie e rapporti con il Collegio Sindacale.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

## PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Come meglio specificato al paragrafo 3.9 della Parte Generale del presente Modello, le attività di seguito riportate sono svolte, in tutto o in parte, con il supporto delle competenti Funzioni di Gruppo.

In generale, **è fatto obbligo** di assicurare che la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la predisposizione del bilancio e la gestione della fiscalità, nonché la gestione delle attività societarie e dei rapporti con il Collegio Sindacale avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico adottato dalla Società.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Contabilità, bilancio e fiscalità.*

Le attività connesse alla **gestione della contabilità ed alla predisposizione del bilancio** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di false comunicazioni sociali**, ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e fiscalità **è fatto obbligo** di:



- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle regole interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio civilistico e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- registrare ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole aziendali relative alla predisposizione del bilancio;
- garantire che la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali e dei documenti fiscali avvenga esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- garantire al Collegio Sindacale il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell’incarico;
- assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti esterni qualificati;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza, comprese quelle fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico adottato dalla Società nonché nella presente Parte Speciale;
- provvedere tempestivamente agli adempimenti richiesti nei confronti delle Autorità di Vigilanza con la massima diligenza e professionalità, fornendo informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere ed evitando situazioni di conflitto di interesse;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate Codice Etico adottato dalla Società e nella presente Parte Speciale;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti;
- procedere alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione;
- assicurare che le operazioni che comportano l’utilizzo o l’impiego di risorse economiche o finanziarie siano sempre contrassegnate da una causale espressa, documentata e registrate in conformità ai principi di correttezza gestionale e contabile;

- garantire la correttezza, la completezza nonché la tracciabilità dei dati utilizzati in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;
- garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette ed indirette;
- assicurarsi che tutti i rapporti *intercompany* siano formalizzati tramite appositi contratti, indicanti la tipologia di bene o servizio, il costo e le modalità di pagamento;
- garantire che il sistema di *cash pooling* sia regolato da apposito contratto e gestito mediante primari istituti bancari autorizzati;
- segnalare al proprio Responsabile o al *management* aziendale e, contestualmente, all’Organismo di Vigilanza, sia l’esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali sia comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra;
- assicurare la corretta e completa archiviazione di tutta la documentazione dei processi nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa di riferimento;
- ove per la gestione delle attività si faccia ricorso a terze parti (Società, consulenti, professionisti, ecc.), garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino:
  - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
  - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
  - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
- assicurare la corretta effettuazione dei controlli DANGO come definiti dalle procedure di Gruppo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere quote proprie della Società;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere, in ogni modo, a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- effettuare operazioni, anche con società del Gruppo, al fine di eludere le normative fiscali;

- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili ovvero volte a creare fondi extracontabili o “contabilità parallele”;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci e del Collegio Sindacale;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Attività societarie e rapporti con il Collegio Sindacale.*

La **gestione delle attività societarie** e le **operazioni sul capitale** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati societari**, nell’ipotesi in cui, ad esempio, gli Amministratori o i Sindaci della Società, attraverso operazioni sul capitale o una gestione impropria delle attività assembleari, pongano in essere azioni a svantaggio dei soci della Società.

La **gestione delle attività societarie** potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione al **reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza** nell’ipotesi in cui, ad esempio, gli Amministratori espongano, in occasione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l’attività.

La **gestione delle attività societarie** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al **reato di illecita influenza sull’assemblea** nell’ipotesi in cui, ad esempio, taluno, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Tutti gli adempimenti societari (convocazioni, tenuta libri sociali, adempimenti amministrativi, ecc.) dovranno essere gestiti secondo le modalità e le tempistiche previste dalla legge da funzioni dotate di idonei poteri.

Tutta la documentazione dovrà essere archiviata a cura delle funzioni coinvolte nel processo sulla base di quanto previsto dalle regole aziendali e dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla gestione delle attività societarie, i soggetti coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Con riferimento ad operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente all'assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti), i soggetti coinvolti dovranno assicurare che i soggetti competenti dispongano di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

Per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare dovrà essere predisposta della documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica e economica, comprendente, ove applicabile:

- descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisors* coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare da parte del Presidente.

Nell'ambito dei comportamenti è **fatto divieto** di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.*

La **gestione dei rapporti con pubblici ufficiali** in caso di verifiche ed ispezioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli Amministratori esponano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

Per quanto attiene alla "*Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" si rimanda ai principi di comportamento di cui alla "*Parte Speciale A - Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione fra privati e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*".

## **FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico adottato dalla Società.

## **SANZIONI**

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.



**PARTE SPECIALE D**

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O  
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E  
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

## **FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-*ter* e 25-*octies* del D.lgs. 231/2001 nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

## **FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI**

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24-ter e 25-octies del Decreto.

### ***D.1 Delitti di criminalità organizzata***

#### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

#### **Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis)**

Vi incorre chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

#### **Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)**

#### **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

Il reato punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

### **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

### **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)**

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

**Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).**

### ***D.2 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio***

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il reato di ricettazione punisce chi acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquisto, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.

#### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Nella condotta di “sostituzione” rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l’investimento del danaro in titoli di Stato, azioni ecc.

#### **Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l’avere una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l’agente.

#### **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

Il reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

## PRINCIPALI AREE A RISCHIO

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ed ai delitti di criminalità organizzata sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione congressi e sponsorizzazioni;*
- *Gestione agenti e distributori;*
- *Gestione del personale e sistema di incentivazione;*
- *Gestione dei flussi finanziari;*
- *Gestione dei rapporti intercompany;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Contabilità, bilancio e fiscalità.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

## PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Come meglio specificato al paragrafo 3.9 della Parte Generale del presente Modello, le attività di seguito riportate sono svolte, in tutto o in parte, con il supporto delle competenti Funzioni di Gruppo.

E' **fatto obbligo** di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico adottato dalla Società.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-ter e 25-octies del D.lgs. 231/2001

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione del personale e sistema di incentivazione;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Gestione dei convegni e congressi;*
- *Gestione agenti e distributori;*
- *Gestione dei flussi finanziari*
- *Gestione dei rapporti intercompany.*

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto, avendo commesso o concorso a commettere il reato di turbativa d'asta nell'ambito di un procedimento di gara, impieghi, sostituisca,

trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i proventi derivanti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di ricettazione** nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un indebito vantaggio, proceda all'acquisto di beni di provenienza illecita.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si permetta l'inserimento di soggetti dediti all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto consentendo, così, alla Società di costituire provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata**, nell'ipotesi in cui la Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con fornitori vicini ad organizzazioni criminali, al fine di ottenere benefici economici e/o fiscali.

La **selezione e gestione di agenti e distributori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società selezioni terze parti affiliate o "vicine" ad organizzazioni criminali al fine di ottenere benefici illeciti.

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di ricevere un vantaggio indebito, proceda alla selezione di soggetti segnalati o "vicini" ad organizzazioni criminali.

L'attività di **gestione delle risorse finanziarie e, segnatamente, la ricezione dei pagamenti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società accetti denaro proveniente da attività illecita.

La **gestione poco trasparente delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società accantoni provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire,



trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro origine delittuosa.

La **gestione dei flussi finanziari** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società eroghi pagamenti non dovuti per prestazioni in tutto o in parte inesistenti a soggetti terzi legati ad associazioni criminose, al fine di agevolare l'attività illecita.

L'attività di **gestione di congressi e sponsorizzazioni** potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con agenzie/terze parti impiegate nell'ambito dell'organizzazione di eventi e congressi ovvero di altri progetti con la Pubblica Amministrazione, allo scopo di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi con personale sanitario.

La **gestione dei rapporti intercompany** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui i procuratori della Società, o altri soggetti da questi incaricati, utilizzino le risorse finanziarie in operazioni con società del Gruppo, al fine di favorire l'immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle sopra citate aree sensibili si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Contabilità, bilancio e fiscalità.*

La **gestione della fiscalità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **delitto di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisca, così, una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie,

imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Per i principi di comportamento relativi alla gestione della contabilità, del bilancio e della fiscalità si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale C "*Reati Societari*" del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

## **FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-ter e 25-octies del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico adottato dalla Società.

## **SANZIONI**

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

**PARTE SPECIALE E**

**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

## **FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*bis*.1 del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

## **FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI**

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*bis*.1 del Decreto.

### ***E. 1 Delitti contro l'industria ed il commercio***

#### **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Vi incorre chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato

#### **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)**

Vi incorre chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

#### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Vi incorre chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale

#### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Vi incorre chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

#### **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

#### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

**Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Vi incorre chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p.

**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

Vi incorre chiunque: contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o, al fine di trarne profitto introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

## **PRINCIPALI AREE A RISCHIO**

Le principali aree a rischio della Società con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione prodotti (qualità, tracciabilità, resi);*
- *Informazione e comunicazione di prodotto.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.



## PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, **è fatto obbligo** di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico adottato dalla Società.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-bis.1 del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamato.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione prodotti (qualità, tracciabilità, resi);*
- *Informazione e comunicazione di prodotto.*

La **gestione delle attività commerciali** e la **gestione dei prodotti** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al **reato di frode nell'esercizio del commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società commercializzi un prodotto con caratteristiche o qualità diverse da quelle dichiarate o pattuite in sede di accordo.

La **gestione dei prodotti** potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro l'industria ed il commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consenta la reimmissione in commercio di prodotti (danneggiati e/o scaduti) non più in possesso dei requisiti per la commercializzazione.

L'**informazione e la comunicazione di prodotto** potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro l'industria ed il commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società diffonda materiale informativo o pubblicitario che volutamente riporta caratteristiche non corrette e rappresentative di elementi qualitativi diversi da quelli reali.

Sempre con riferimento alle attività sopra descritte, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Per i principi di comportamento relativi alla *“Gestione delle attività commerciali”* ed alla *“Informazione e comunicazione di prodotto”* si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Inoltre, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato siano coinvolti nella gestione delle attività commerciali e nella gestione dei prodotti, è **fatto obbligo** di:

- assicurare il rispetto delle regole e *policy* interne e di Gruppo in materia di gestione delle attività commerciali e gestione prodotti;
- garantire adeguati controlli di qualità sia per i prodotti in ingresso che per i prodotti in uscita nonché nella fase di stoccaggio;
- fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa l’origine, la composizione e la qualità dei prodotti messi in circolazione sul mercato;
- in caso di anomalie riscontrate sui prodotti, garantire che siano effettuati specifici controlli e verifiche volte ad evidenziare le potenziali problematiche connesse;
- garantire che tutti i prodotti siano conservati secondo specifiche condizioni di stoccaggio che ne assicurino il corretto mantenimento prima della loro commercializzazione;
- assicurare la distruzione dei prodotti scaduti, con scadenza inferiore ai 3 mesi o non più commercializzabili per motivi di qualità;
- in caso di resi sui prodotti, assicurare che gli stessi siano separati dai prodotti vendibili ed accantonati in una zona del magazzino appositamente predisposta allo stoccaggio degli obsoleti nonché che siano avviate le dovute indagini;
- per le operazioni riguardanti il ritiro dei prodotti dal mercato e relativi adempimenti, prevedere che:

- siano formalizzate specifiche procedure per la gestione dei *recall* di prodotto;
  - i prodotti che, direttamente o indirettamente, rappresentano un rischio per la salute o la sicurezza dei pazienti siano prontamente ritirati dal mercato o dalla distribuzione nel rispetto delle procedure interne e di Gruppo;
  - la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità delle informazioni;
- nel caso in cui le suddette attività siano gestite – in tutto o in parte – con il supporto di soggetti terzi garantire che gli stessi siano stati adeguatamente qualificati e sottoposti a specifici *audit*, nonché che i rapporti con le suddette terze parti siano definite nell’ambito di contratti formalizzati riportanti clausole che specifichino:
- che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
  - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
  - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- assicurare la corretta effettuazione dei controlli DANGO come definiti dalle procedure di Gruppo.

Nell’ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- commercializzare prodotti che non siano in possesso delle relative autorizzazioni ovvero non siano stati sottoposti agli specifici controlli di qualità previsti;
- effettuare forniture di prodotti le cui qualità e caratteristiche siano diverse, anche solo parzialmente, da quelle dichiarate o pattuite;
- immettere in commercio, al fine di ottenere un indebito vantaggio, prodotti deteriorati o comunque non dotati dei requisiti qualitativi previsti;

- dichiarare un'origine del prodotto non veritiera o diversa da quella effettiva;
- dichiarare sulla confezione l'utilizzo di ingredienti diversi (per quantità o qualità) da quelli effettivamente usati.

## **FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico adottato dalla Società.

## **SANZIONI**

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

**PARTE SPECIALE F**

**DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

## **FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

## FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto.

### ***F.1 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro***

#### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Vi incorre chiunque cagioni per colpa<sup>9</sup> la morte di una persona.

#### **Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)**

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave (art. 583 c.p.)**:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva**:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

---

<sup>9</sup> Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.



## **PRINCIPALI AREE A RISCHIO**

Le più significative aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al quale si rimanda per una disamina completa, sono riconducibili a:

- *Gestione adempimenti in materia di salute e sicurezza;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

## PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico adottato dalla Società.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate e porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione adempimenti in materia di salute e sicurezza.*

La **gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza** potrebbe presentare profili di rischio con riferimento ai **reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'inadempimento di obblighi giuridici relativi al rispetto degli *standard* tecnico strutturali di legge degli impianti cagioni una lesione ad un lavoratore.

Sempre con riferimento alle attività sopra descritte, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

In via generale, a tutti i Destinatari a vario titolo coinvolti nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, è **fatto obbligo** di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute ed alle procedure aziendali adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e protezione predisposte a presidio dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR").

In particolare, in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché in coerenza con i ruoli, i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza, è **fatto obbligo**:

- al Datore di Lavoro *ex* D.lgs. 81/2008 di svolgere i compiti attribuiti nel rispetto delle procure e/o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale aziendale;
- ai soggetti nominati dalla Società ai sensi del D.lgs. 81/2008 (RSPP, Addetti al primo soccorso, ecc.) ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema di sicurezza adottato dalla Società;
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze, disallineamenti nonché comportamenti contrari al sistema sicurezza adottato dalla Società;
- a tutti i dipendenti di avere cura della sicurezza propria e dei soggetti che hanno accesso alle strutture della Società, nonché di osservare le misure, le istruzioni e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza.

Inoltre, ai Destinatari del Modello è **fatto obbligo** di:

- definire, annualmente, il *budget* ed il programma specifico in materia di salute e sicurezza, al fine di identificare ed allocare le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- osservare rigorosamente tutte le norme di legge e di regolamento in materia di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- agire sempre nel rispetto dei protocolli e delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- predisporre ed aggiornare il DVR;
- garantire la consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso

di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di segnalazione o di controllo;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro, anche tramite consulenti/fornitori/terze parti esterni/e accreditati/e;
- garantire la tracciabilità delle attività di formazione e informazione tramite evidenza documentale delle sessioni erogate;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'attuazione di un'adeguata attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come occultare dati od omettere informazioni rilevanti per l'accertamento delle aree di rischio.

Ai Destinatari del modello è **fatto divieto** di:

- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene siano tali da non integrare i reati indicati, possano potenzialmente tradursi in essi o agevolarne la commissione.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

La **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro** nell'ipotesi in cui, al fine di ottenere un risparmio economico, la Società selezioni fornitori che non rispettano le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per i principi di comportamento relativi alla gestione degli acquisti di beni e servizi si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Inoltre, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato siano coinvolti nella gestione dei fornitori, dei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione **è fatto obbligo** di:

- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- verificare l’idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, anche – ma non solo - secondo le modalità previste dall’art. 26 comma 1 del D.lgs. 81/2008. Nello specifico, tra gli altri, sono richiesti:
  - certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (CCIAA);
  - autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico - professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* (di seguito *“DPR 445/2000”*);
  - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008;
  - documento unico di regolarità contributiva (anche *“DURC”*) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 *“Documento unico di Regolarità Contributiva”*;
  - elenco di tutto il personale con le specifiche mansioni che per motivi di lavoro dovrà entrare all’interno dei siti e relativo permesso di soggiorno del personale extracomunitario se del caso;
  - elenco dispositivi di sicurezza in dotazione ai lavoratori;

- specifica documentazione attestante la conformità di Macchinari e/o Attrezzature, e/o opere provvisorie per quanto concerne le macchine o attrezzature che verranno impiegate nel lavoro oggetto del contratto di appalto.
- elaborare e consegnare a lavoratori autonomi e ditte appaltatrici operanti presso la sede della Società e le eventuali pertinenze un “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) attraverso il quale sono comunicati, nel rispetto dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008, i rischi identificati e le misure preventive e protettive adottate e da adottare da parte degli stessi appaltatori.

## FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*septies* provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni delle disposizioni di cui al presente Modello, ai principi del Codice Etico adottato dalla Società o alla normativa in materia.

Dovranno essere tempestivamente inviate all'Organismo di Vigilanza le informazioni in merito:

- all'accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- alle modifiche ed agli aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi;
- ai verbali di riunione periodica;
- al piano di formazione ed al consuntivo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alle visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- alle eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

## SANZIONI

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

**PARTE SPECIALE G**  
**REATI AMBIENTALI**



## **FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

## **FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI**

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto.

### ***G.1 Reati ambientali***

#### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

#### **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

#### **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-bis e 452-quater c.p.).

#### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

### **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

E' previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)**

Chi cagiona l'uccisione, la cattura o detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie animali selvatiche protette, ovvero la distruzione, il prelievo o la detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie vegetali selvatiche protette.

### **Distruzione o deterioramento di *habitat* (art. 733-*bis* c.p.)**

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

### **Sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza

osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4;

- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a] e b], 3, 5 e 6, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. b).

**Combustione illecita dei rifiuti, previsto dall'art. 256-bis, D.Lgs. 152/2006**, e costituito dalla condotta di chi appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata o di chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

**Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'art. 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chi:

- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

**Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate,

cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

**False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti, previste dall' art. 260-bis comma 6, comma 7 e comma 8, D. Lgs n.152/2006, e costituito dalla condotta:**

- di chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- di colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

**Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette, previsto dagli artt. 1, 2, 3-bis e 6, L. n.150/1992, e costituito dalla condotta di chi, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97:**

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre, la norma punisce:

- le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati;
- chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

**Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento, previsto**

dall'art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006, e che si configura nel caso in cui le emissioni<sup>10</sup> in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

**Reati connessi alla tutela dell'ozono**, previsto dall'art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549, e costituito dalla condotta di chi effettua attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

**Inquinamento provocato dalle navi**, previsto dagli artt. 8 e 9, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”* e che si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave provochino l'inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

---

<sup>10</sup> Per “emissione” si intende “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico” (art. 268, lett. b), D.Lgs. 152/2006). Per valore limite di emissione si intende “il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria” (art. 268, lett. q), D.Lgs. 152/2006).



## PRINCIPALI AREE A RISCHIO

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili a:

- *Gestione prodotti (qualità, tracciabilità, resi);*
- *Gestione delle attività ad impatto ambientale.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

## PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico adottato dalla Società.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione prodotti (qualità, tracciabilità, resi);*
- *Gestione delle attività ad impatto ambientale.*

La **gestione dei prodotti**, ed in particolare, **il processo di gestione dei resi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, in collaborazione con operatori logistici, vettori, smaltitori o intermediari, falsifichi formulari e registri obbligatori, al fine di ottenere un risparmio economico derivante da una non corretta classificazione dei rifiuti e/o dei relativi pesi.

La **gestione dello smaltimento rifiuti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati ambientali**, nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un risparmio economico sui costi di trasporto e smaltimento, stipuli contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge.

Per i principi di comportamento relativi alla "*Gestione prodotti*" si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale E "*Delitti contro l'industria e il commercio*" del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Inoltre, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato siano coinvolti nelle predette attività **è fatto obbligo** di:

- attribuire specifiche deleghe ai soggetti preposti alla gestione delle attività ad impatto ambientale;
- disciplinare le responsabilità nell’ambito dello smaltimento dei prodotti tramite apposito contratto con eventuale operatore/fornitore preposto all’attività;
- stipulare contratti con fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti dotati delle apposite autorizzazioni e selezionati nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione *“Gestione degli acquisti di beni e servizi”* della Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* del presente Modello;
- verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- accertare, prima dell’instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l’affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari).

Nell’ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, ecc., generando inquinamento del suolo / sottosuolo;
- depositare o abbandonare rifiuti;

- appiccare fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

## **FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere trasmesse tempestivamente le informazioni in merito ad eventuali incidenti aventi impatto ambientale anche potenziale.

## **SANZIONI**

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

**PARTE SPECIALE H**

**DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E REATO DI IMPIEGO DI  
CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

## **FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE H**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*quinqies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

## **FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI**

Di seguito si riportano le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto.

### ***H.1 Delitto contro la personalità individuale***

#### **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

Il reato punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

#### **Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)**

La norma punisce chiunque:

- recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

#### **Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)**

Il reato punisce chiunque:

- utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Ai fini del presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto



in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

**Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quarter* c.p.)**

Il reato punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

**Pornografia virtuale (art- 600-*quarter*. 1 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

**Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)**

Il reato punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

**Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

Il reato punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

**Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)**

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

Il reato punisce chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

### **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

Il reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

## ***H.2 Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare***

### **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis* D.lgs. 286/1998)**

Il reato si configura allorché il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

## PRINCIPALI AREE A RISCHIO

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti contro la personalità individuale e ai delitti di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare sono riconducibili a:

- *Gestione del personale e sistema di incentivazione;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

## PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la selezione e assunzione del personale, la selezione e gestione dei fornitori, nonché gestione degli acquisti di beni e servizi avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico adottato dalla Società.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione del personale e sistema di incentivazione.*

L'attività di **gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del delitto di **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, la Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

L'attività di **gestione del personale** potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al **reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Società corrisponda ai propri lavoratori una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violi ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella "*Gestione del personale e sistema di incentivazione*", oltre a quanto previsto alla Parte Speciale A "*Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*" del presente Modello, è **fatto obbligo** di:

- garantire il rispetto della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- garantire una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;
- verificare che i candidati cittadini di paesi terzi:
  - siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
  - in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno.

Nell’ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell’immigrazione, ecc.;
- assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione al **delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** o ai **reati contro la personalità individuale** nel caso in cui, ad esempio, la Società nell’ambito di un appalto si rivolga a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno o che non rispettano le condizioni di lavoro previste dalla normativa.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella *“Gestione degli acquisti di beni e servizi”*, si rimanda ai principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”*.

## **FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

## **SANZIONI**

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.